



COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

Prov. di SALERNO

C.A.P. 84030 - Pec protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it- e.mail.
protocollo@comune.casalettospartano.sa.it
Tel. 0973374285 -

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì 01 del mese di SETTEMBRE le parti negoziali:

- D.ssa Germana D'ALASCIO - Segretario Generale - Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

Rappresentante Sindacale Unitario

non presente;

- Dott. Miro Amatruda
- Dott. Giuseppe Russo
- Dott. Rianna Alfonso

CISL -FP

U.I.L. - F.P.L. - DELEGATO SIG. ANTONIO RUGA

FP - CGIL

Rappresentanti territoriali OO.SS. firmatarie CCNL

Premesso che:

- In data 15 luglio 2020 è stata sottoscritta la Preintesa di ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzazione e ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo - annualità 2020- e successivo Addendum al contratto stesso;
- Il Revisore dei Conti, con Pareri del 17.07.2020 -verbale n. 12- e del 29.07.2020 - verbale n. 17- ha espresso parere favorevole sulla determina del responsabile del servizio finanziario di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo per l'anno 2020, sulla preintesa e sull'addendum;
- La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 81 del 03.07.2020 ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo e dell'Addendum;

Le parti negoziali sottoscrivono come di seguito l'Accordo Decentrato Integrativo DEFINITIVO per l'utilizzazione del Fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020, ai sensi del C.C.N.L. del 21.05.2018.

Fanno parte del presente Verbale:

- Accordo per la disciplina, utilizzo e ripartizione Fondo 2020 con Addendum;
- Pareri del Revisore dei Conti;
- Copia delibera di G.C. n. 81 del 03.08.2020;

Letto, approvato e sottoscritto

LE PARTI

CISL FP
FP CGIL
Antonio Ruga

Comune di Casaleto Spartano
Ufficio di Segreteria

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO E RIPARTIZIONE
DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
- ANNO 2020 -
- Integrato con Addendum-

Allegato 1) al verbale utilizzo fondo 2020

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most legible, appearing to be 'Al. S. M.'. Below it is a second signature, and at the bottom is a large, stylized signature that is difficult to decipher. The signatures are written in a cursive style.


Art. 1
Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'Amministrazione comunale con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n.14 del 03.07.2020 per la sua parte stabile, nonché per la parte variabile e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
2. Il fondo è costituito, come dalla tabella "A" allegata alla Determina, in € 21.643,36, oltre € 5.000,00 (parte variabile art 68, c.2, lett. g) del C.C.N.L. 21.05-2018).
3. Il Fondo è ripartito prioritariamente tra le seguenti voci contrattuali:
 - a) **Indennità di Comparto:** € 3.148,98
 - b) **Progressioni Economiche Orizzontali storicizzate:** € 16.103,08
 - TOTALE** € 19.252,06.
4. Si dà atto che la somma destinata contrattualmente a compensare il lavoro straordinario è di € 0,00.
5. Per il corrente anno, a causa dell'emergenza sanitaria per COVID 19 e in conformità alle disposizioni governative emanate, è stato autorizzato il personale di Polizia Locale ad effettuare lavoro straordinario, per la somma di € 1.208,85, oltre oneri.
6. Nel bilancio 2020 è stata stanziata la somma di € 500,00 per la formazione, ai sensi dell'art. 43 del C.D.I.

Art. 2
Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

1. In applicazione dell'art. 70-bis del C.C.N.L. del 21.05.2018, nel rispetto degli accordi decentrati vigenti definiti in esecuzione:
 - a) Dell'Allegato B al D.P.R. 347 del 25.06.1983, degli artt. 37 del CCNL del 14.09.2000 e 41 del CCNL 22.01.2004, relativamente all'indennità di rischio;
 - b) Dell'art. 36 del CCNL del 14.09.2000, relativamente all'indennità di maneggio valori;
 - c) Dell'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 01.04.1999 e s.m.i. relativamente all'indennità per attività disagiate.si stabilisce di corrispondere al personale avente titolo una "**indennità condizioni di lavoro**" prevista e disciplinata dall'art. 54 del C.D.I. stipulato in data 19.12.2019, destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
 - a) **disagiate**
 - b) **esposte a rischi**
 - c) **implicanti il maneggio di valori**
2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, e la misura è definita sulla base dei seguenti criteri previsti e disciplinati dall'art. 54 del C.D.I./2019 e secondo la **pesatura ivi riportata**:
 - a) valutazione dell'effettiva incidenza nelle attività complessivamente svolte dal dipendente;
 - b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali, ambientali, finanziarie per la responsabilità di attività di maneggio valori.Per ciascuna delle tre tipologie di condizioni di lavoro, vanno definiti i pesi relativi a ciascun dipendente avente diritto e si determina la misura dell'indennità attribuibile, come da seguente tabella:

Peso	Indennità attribuibile giornaliera
------	------------------------------------



1-3	€ 1,20
4-5	€ 1,50
6	€ 2,00


Per la corresponsione dell'indennità di rischio, per cui sono adibiti n. 1 operaio per l'intero anno e n. 1 collaboratore fino a giugno 2020, con rischio medio/alto, è preventivata la somma complessiva di € 600,00;


3. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate –parte stabile- di cui all'art. 67 CCNL Funzioni Locali.
4. La presente disciplina trova applicazione per l'intero anno.
5. L'importo è corrisposto mensilmente in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
6. La liquidazione delle prestazioni è effettuata nel mese successivo a quello del loro svolgimento.
7. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 8 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 3

Indennità di servizio esterno per il personale di P.L.

1. In applicazione dell'art. 56-quinquies del CCNL del 21.05.2018, al personale che rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, secondo quanto previsto dall'articolo di riferimento.
2. Al finanziamento dell'indennità di servizio esterno di cui al comma che precede è destinata una quota del fondo delle risorse decentrate disponibili, come depurate dalle indennità di comparto e dalle altre somme destinate stabilmente a compensare le progressioni già attuate ed altri istituti cristallizzati nell'ambito del fondo stesso.
3. L'indennità di cui al comma 1 compete al personale della polizia locale adibito in via continuativa al servizio esterno avente le caratteristiche indicate, nelle giornate del suo effettivo svolgimento e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
4. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all'esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede del comando/ente **per almeno il 70%** dell'orario lavorativo giornaliero.
5. L'indennità di cui al presente articolo è quantificata, per il corrente anno in € 5,00 (cinque) per ogni giornata di servizio svolto all'esterno, per come precisato nei precedenti commi ed è a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art.67 del C.C.N.L. del 21.05.2018. Tale somma è quantificata in complessivi € 500,00, per il 2020, mentre per l'anno successivo se ne differisce la quantificazione alla prossima contrattazione integrativa.
6. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dell'attività.
7. La corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo è subordinata a conforme attestazione del Responsabile del Settore in cui è incardinato il dipendente.
8. L'indennità:






- a) E' cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art.23, comma 5 del C.C.N.L. 21.05.2018 – turnazioni-;
 - b) E' cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni (Indennità di Vigilanza);
 - c) E' cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva, di cui al successivo art. 56;
 - d) Non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70 bis del C.C.N.L. del 21.05.2018 (Indennità condizioni di lavoro);
9. L'importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008.
10. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell'art. 71 D.L. n. 112/2008. In caso di assenza per motivi di cui al presente comma e di astensione per maternità, l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
11. La presente disciplina trova applicazione, quindi, dall'anno di attuazione del presente accordo.
12. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo art. 8 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 come convertito nella legge n. 133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 4

Risorse destinate al pagamento delle indennità di turno. – orario notturno, festivo e notturno – festivo

1. Per la disciplina delle turnazioni si fa riferimento alle disposizioni vigenti (art. 22 CCNL del 14.9.2000) e, nello specifico, all'art. 23 del C.C.N.L. del 21.05.2018 ed all'art. 32 del C.D.I. del 19.12.2019.
2. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
3. Al personale turnista è corrisposta una **indennità** che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) C.C.N.L del 09.05.2006;
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) C.C.N.L del 09.05.2006;
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) C.C.N.L del 09.05.2006;
 - l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
4. L'indennità per orario notturno e festivo notturno viene corrisposta per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio e liquidata su base mensile.
5. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 del C.C.N.L. può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in



relazione a quanto previsto dall'art.53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

6. Viene applicata la disciplina delle **turnazioni**, al personale di Polizia Locale, ove e se applicabile, in relazione alla dotazione organica ed al personale in servizio. L'importo fissato per tale istituto è pari ad **€ 0,00**.
7. Viene applicata l'indennità di turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) C.C.N.L del 09.05.2006 e stanziata la somma di **€ 500,00** (periodo luglio / settembre per l'attività di Polizia Locale)

Art. 5

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. L'indennità di **reperibilità**, in applicazione della disciplina dell'art.24 del CCNL 21.05.2018 e regolamentata dall'art. 33 del C.D.I., è:

- a) Corrisposta in relazione alle aree di pronto intervento individuate nell'ambito delle seguenti Aree, riferite a servizi essenziali non programmabili e non differibili:



Area d'attività	n. Addetti	
Polizia Locale	0	-----
Stato Civile /Servizi Cimiteriali	0	-----
TOTALE	0	-----

- b) Quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità ricadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
 - c) Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 (sei) volte in un mese;
 - d) Non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
 - e) Non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata, le quali verranno remunerate come lavoro straordinario;
 - f) L'indennità di reperibilità è corrisposta unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità;
2. Le parti hanno concordato che, qualora un dipendente interessato alla reperibilità presti disponibilità ad elevare a n. 9 le reperibilità nel corso del mese, la misura dell'indennità per quel determinato mese viene quantificata in €. 13,00, per ogni turno di reperibilità eccedente il numero previsto dalla lett. C) del comma precedente. L'indennità viene raddoppiata nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) -reperibilità in giorno festivo-.
 3. In caso di assenza dal servizio, l'indennità per reperibilità non viene corrisposta.
 4. L'indennità di reperibilità è liquidata mensilmente.
 5. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità, sono assegnate ai servizi individuati dall'Ente con atto formale e sono fissate in **€ 0,00**

Art. 6

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. L'indennità di cui al presente articolo, è prevista dall'art. 70 quinquies del C.C.N.L. e disciplinata dall'art. 55 del C.D.I. dell'Ente
2. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano **specifiche responsabilità**, al



personale delle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta tale indennità, da corrispondere per dodici mensilità. Essa è determinata per il 2020 in lordi € 0,00.

3. Le parti convengono, in applicazione del comma precedente, che l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità avvenga secondo criteri predefiniti e nel rispetto delle norme di legge.
4. La parte pubblica fa presente che qualora se ne presenti l'ipotesi, provvederà alla relativa regolamentazione.
5. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 dell'art. 70 quinquies sono assegnate come segue:

Area	Numero dipendenti	Indennità annua €
-----	-----	-----
Totale		€ 0,00

6. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 dell'art. 70 quinquies sono assegnate come segue:

Area	Numero dipendenti	Indennità annua €
-----	-----	-----
Totale		€ 0,00

6. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.

6. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL Funzioni Locali.
7. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione, secondo quanto disposto dallo stesso art. 71.

Art. 7



Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

1. Il presente articolo richiama integralmente quanto disciplinato dall'art. 25 del C.D.I. dell'Ente.
2. **le progressioni hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui interviene la contrattazione, purchè la stessa sia tenuta entro l'anno di riferimento. In mancanza, sarà applicabile dall'anno successivo.**
3. Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina dell'art. 25 del C.C.D.I. sono destinate con riferimento **all'anno corrente** le seguenti risorse: € 00,00

Art. 8


Risorse destinate a compensare la produttività e il miglioramento dei servizi (performance organizzativa e individuale) - differenziazione del premio individuale- Criteri generali-

1. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione dell'art. 68 e dell'art. 69 del CCNL del 21.05.2018 e del disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell'1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del



personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. Più nello specifico, sono fissati i criteri per consentire l'erogazione di compensi per produttività e/o incentivi economici connessi alla premialità individuale/organizzativa, nel rispetto dei vincoli di fonte legale (D. Lgs.vo n. 150/2009 nel suo testo integrato e modificato, da ultimo, con il D. Lgs. n. 74/2017) e contrattuale, nonché dai vincoli di finanza pubblica.

2. Il presente articolo, quindi definisce, nello specifico, i criteri generali di assegnazione e ripartizione delle relative risorse. Dal 2020, si ritiene di meglio definire i criteri già adottati, per coordinare più efficacemente i criteri e le modalità previsti dal vigente Sistema di valutazione permanente del personale, con quelli recati dalla Contrattazione Decentrata integrativa 2018/2020, approvata con Verbale di contrattazione 19.12.2019.
3. Le risorse, come quantificate e determinate dalla somma che residua dall'applicazione degli istituti previsti dai precedenti articoli e definite in sede di contrattazione decentrata, sono ripartite secondo quanto previsto dal Sistema di valutazione permanente del personale in vigore presso il Comune di Casaleto Spartano, approvato con D.G.C. n. 20 del 18.02.2020, che afferisce alla **performance individuale ed organizzativa**.
4. Si precisa che, in applicazione dell'art. 5 del D.Lgs 150/2009, modificato ed integrato dal D. Lgs.vo n. 74/2017, che costituisce norma di principio per gli enti locali, gli obiettivi devono essere:
 - a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
 - b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
 - c) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
 - d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
 - e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
 - f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
 - g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
5. I dipendenti, pertanto, vengono messi a conoscenza degli obiettivi sui quali saranno valutati; gli obiettivi devono essere proporzionati alle risorse umane, finanziarie disponibili, inoltre, devono riferirsi al complesso delle attività assegnate a ciascun dipendente di ogni Settore.
6. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al comma precedente sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
7. Le risorse per compensare la **performance organizzativa e la valutazione delle prestazioni individuali** sono ripartite e liquidate tra il relativo personale- con esclusione di quello incaricato di P.O.- in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati e delle prestazioni individuali.
8. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dal Nucleo di Valutazione, in applicazione del sistema di valutazione vigente nell'ente; esso rappresenta il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione in applicazione dell'art. 18, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.1.2004 e dell'art. 68, comma 1, lettere a) e b).
9. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi, secondo gli aggiustamenti previsti in corso d'anno attraverso le eventuali modifiche apportate agli strumenti di programmazione gestionale e finanziaria dell'ente (in primo luogo PEG-PDO Piano Performance), è effettuata dal Nucleo in contraddittorio con i Responsabili di posizione organizzativa.
10. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi per ciascuna Area determina la percentuale di erogazione delle risorse destinate nell'anno alla **performance organizzativa**, che si



stabilisce **nel 50%** delle risorse complessive di cui al comma 1, destinate ad incentivare la produttività dei dipendenti non P.O. Gli eventuali risparmi costituiscono economie di spesa.

11. Performance Individuale (pari al **restante 50% dell'intero fondo** destinato alla performance PROCEDIMENTO di ripartizione del fondo collegato alla valutazione delle prestazioni individuali), depurato del 30% da destinare alla differenziazione dei premi:

Per meglio assicurare la premialità del procedimento, l'importo così determinato viene dimezzato e destinato secondo un duplice procedimento:

- a) La prima metà della quota destinata alla produttività individuale viene assegnata sulla base del punteggio di performance di ciascun dipendente, conseguito secondo la scheda individuale compilata dal Responsabile d'Area (S.M.V.P.). Si proporziona in termini percentuali il punteggio ottenuto dal singolo dipendente rispetto alla somma dei punteggi complessivamente ottenuti e si ripartisce la quota di produttività tenendo conto di tali valori.
- b) Per la seconda metà, l'importo massimo attribuibile a ciascun dipendente si ottiene dividendo la rimanente somma destinata alla produttività individuale per la somma dei coefficienti correlati all'inquadramento del personale per la categoria. Tale quoziente si moltiplica per il coefficiente di calcolo del singolo dipendente.

Il coefficiente individuale viene determinato in rapporto alle rispettive categorie di inquadramento, secondo la seguente tabella di equivalenza:

Categoria	Parametro
A	1,00
B	1,10
C	1,20
D	1,30

12. Per l'applicazione della **differenziazione del premio individuale**, viene effettuata una graduatoria dei punteggi conseguiti nella valutazione individuale di ciascun dipendente – escluse le P.O.-, unica per l'Ente, secondo l'ordine decrescente di valutazione emergente dalle schede e viene assegnato il 30% del fondo della produttività individuale accantonato ai sensi dell'art. 69 del C.C.N.L. del 21.05.2018, proporzionalmente alla valutazione individuale conseguita, al 10% dei migliori punteggi della graduatoria.

13. Entro il mese di **maggio** dell'anno successivo si procederà alla liquidazione della performance organizzativa ed individuale.


14. PRECISAZIONI:

La valutazione della performance individuale viene effettuata dal Responsabile di Area o, in mancanza, dal Segretario Generale, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di apposita scheda di valutazione, approvata nell'ambito del sistema di valutazione permanente applicato nell'Ente, che viene consegnata al dipendente per la sottoscrizione, il quale potrà chiedere, dapprima un riesame motivato da parte del Responsabile valutante, e, in caso di conferma della valutazione, qualora ritenga che la valutazione espressa non corrisponda all'effettivo comportamento professionale atteso, un incontro di conciliazione avanti al Segretario Comunale –ovvero innanzi al Presidente del Nucleo di Valutazione in posizione di terzietà– che decide in via definitiva;

Prima di procedere all'effettiva erogazione delle risorse destinate alla performance individuale l'importo destinato a tale scopo è ridotto a ciascun dipendente per una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art.71 del D.L.112/08 e art. 35 del C.C.N.L. del 21.05.2018 (i primi dieci giorni di malattia per ciascun evento morboso).

Le risorse derivanti da eventuali decurtazioni di cui al sistema di valutazione permanente ed in applicazione dello stesso, costituiscono economie di bilancio per l'amministrazione.

15. Le risorse destinate alla performance **individuale e organizzativa** e al miglioramento dei servizi, ivi inclusi i progetti obiettivo, sono stimate per il corrente anno pari a € **791,36**. (ridotto ad 491,36 per effetto dell'Addendum riportato in calce).



Art. 9

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. L'art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale".
2. Per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato è necessario che l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999 sia disciplinato dal presente contratto.
3. Infatti l'art. 4, comma 2, lettera c) del CCNL dell'1.4.1999 dispone che la contrattazione collettiva integrativa disciplini le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale.
4. Le risorse di cui al presente articolo che comprendono a titolo esemplificativo quelle destinate alla attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche (lavori servizi forniture), agli accertamenti di contrasto all'evasione ICI, all'avvocatura interna, alle rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale o a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, sono quantificate nel fondo di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 in modo presuntivo e forfetario. Le stesse non vengono computate nel calcolo delle spese del personale, nei limiti e con le modalità di legge.
5. Relativamente alle somme previste per l'attribuzione di incentivi tecnici ex art. 113 del Codice dei contratti pubblici, se ne prevede la somma di € 5.000,00, quale fondo variabile della presente contrattazione.
6. Le risorse destinate che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale saranno quindi determinate nel loro effettivo importo a consuntivo e corrispondono a quelle effettivamente utilizzate per le finalità che le specifiche disposizioni di legge prevedono secondo la particolare disciplina.

LE PARTI contrattuali, in aggiunta e modifica del Verbale di Preintesa per la disciplina e l'utilizzo del Fondo delle risorse delle politiche di sviluppo del personale per l'anno 2020, riconoscono l'istituto contrattuale di seguito riportato e disciplinato, già previsto in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa con contratto stipulato in data 06.12.2019 (art. 55) e ne prevedono la specifica applicazione.

ART. 1 –ADDENDUM– Indennità per specifiche responsabilità

1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano **specifiche responsabilità**, al personale delle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta la indennità. Essa è determinata in massimo € **2.500,00** annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
2. Un'indennità di € **300,00** annui lordi viene riconosciuta al lavoratore che non risulti incaricato



di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti per compensare:

- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

3. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1- al netto degli oneri riflessi ed IRAP- sono assegnate come segue:

Area	Numero dipendenti	Indennità annua
-----	-----	-----
Totale		€ 0,00

4. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 2- al netto degli oneri riflessi ed IRAP- sono assegnate come segue:

Area	Numero dipendenti	Indennità annua
Amministrativa	n. 1 Cat. C	300,00
Totale		€ 300,00

5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL Funzioni Locali.
6. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione, secondo quanto disposto dallo stesso art. 71.

ART. 2 ADDENDUM

Il comma 15 dell'art. 8 del documento "Disciplina dell'utilizzo e ripartizione del fondo delle risorse decentrate -anno 2020 - allegato al Verbale di Preintesa di contrattazione per la ripartizione del fondo risorse decentrate 2019 è sostituito dal seguente:

"Le risorse destinate alla performance **individuale e organizzativa** e al miglioramento dei servizi, ivi inclusi i progetti obiettivo, sono stimate per il corrente anno pari a **€ 491,36**.



SPC/12
ANN

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

Provincia di Salerno

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 17 DEL 29/07/2020

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA DISCIPLINA E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di luglio, il sottoscritto Dott. Concilio Nunzio, revisore unico del Comune di Casaleto Spartano, ha proceduto all'analisi della documentazione ricevuta tramite Pec in data 29/07/2020 e relativa ad un addendum alla contrattazione decentrata per la ripartizione del fondo delle politiche di sviluppo anno 2020.

Considerato che:

- con determina n.14/2020 a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Francesco Lettieri veniva costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020;
- ai sensi dell'articolo 40-bis del D.Lgs 165/2001 la costituzione del Fondo è soggetta alla valutazione dell'organo di revisione dell'ente, al fine di verificare la compatibilità della spesa della contrattazione integrativa rispetto ai vincoli di bilancio, e che lo stesso articolo dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora il costo della contrattazione integrativa non sia compatibile con i vincoli di bilancio e con il rispetto delle norme inerenti il contenimento della spesa del personale;
- il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa;
- Che, in applicazione dell'art.8, comma 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;


Verificato:

- La relazione tecnico finanziaria predisposta dal responsabile dell'Area finanziaria Dr. Francesco Lettieri;
- La relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo anno 2020;
- Che i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- Che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa e l'ipotesi di contrattazione del contratto collettivo decentrato integrativo in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- Che le parti contrattuali in aggiunta e modifica al verbale di preintesa per la disciplina e l'utilizzo del fondo delle risorse delle politiche di sviluppo del personale per l'anno 2020 riconoscono l'istituto



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

Dott. Nunzio Concilio
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Via Posidonia 54 Pontecagnano Faiano (SA)



contrattuale dell'indennità per specifica responsabilità ex art 75 comma 2 del CCNL 21/5/2018, per un importo pari a € 300,00, con decurtazione della somma destinata alla performance;

VERIFICATO:

- Che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- Che vengono rispettati i parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 come autocertificato dal Responsabile del servizio finanziario.

ESPRIME

parere favorevole in merito alla disciplina e ripartizione del fondo delle risorse decentrate e alla previsione di questa ulteriore istituzione di indennità per specifica responsabilità ex art 75 comma 2 del CCNL 21/5/2018.

Pontecagnano Faiano, li 29/07/2020

Il REVISORE dei CONTI

Dr. Nunzio Concilio



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

Dott. Nunzio Concilio
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Via Posidonia 54 Pontecagnano Faiano (SA)

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

Provincia di Salerno

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 12 DEL 17/07/2020

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA DETERMINA DI "COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2020" e "ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020".

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di luglio, il sottoscritto Dott. Concilio Nunzio, revisore unico del Comune di Casaletto Spartano, ha proceduto all'analisi della documentazione ricevuta tramite Pec in data 17/07/2020 e relativa alla costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2020, oggetto di determinazione del Responsabile del servizio finanziario del Comune di Casaletto Spartano

Considerato che:

- con determina n.14/2020 a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Francesco Lettieri veniva costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020;
- ai sensi dell'articolo 40-bis del D.Lgs 165/2001 la costituzione del Fondo è soggetta alla valutazione dell'organo di revisione dell'ente, al fine di verificare la compatibilità della spesa della contrattazione integrativa rispetto ai vincoli di bilancio, e che lo stesso articolo dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora il costo della contrattazione integrativa non sia compatibile con i vincoli di bilancio e con il rispetto delle norme inerenti il contenimento della spesa del personale;
- il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa;
- Che, in applicazione dell'art.8, comma 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;


Verificato:

- La relazione tecnico finanziaria predisposta dal responsabile dell'Area finanziaria Dr. Francesco Lettieri;
- La relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo anno 2020;
- Che i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- Che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa e l'ipotesi di contrattazione del contratto collettivo decentrato integrativo in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

Dott. Nunzio Concilio
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Via Posidonia 54 Pontecagnano Faiano (SA)



- Che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, pari ad euro 26.643,36 è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge inderogabili, ed in particolare in conformità agli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017;
- Che le risorse decentrate sono previste nel bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020;
- Che risulta dimostrata la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'esercizio 2020, come di seguito riportato:

ANNO 2020	
Totale risorse stabili fondo	21.643,36 €
Totale risorse variabili fondo	5.000,00 €
TOTALE FONDO 2020	26.643,36 €
Risorse variabili – economie da Fondo 2019	0,00 €
TOTALE GENERALE	26.643,36 €

- Che il contratto Collettivo decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020, è stato approvato dalla delegazione trattante in data 15/07/2020
- Che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- Che vengono rispettati i parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 come autocertificato dal Responsabile del servizio finanziario.

ESPRIME

parere favorevole sulla determina del responsabile del servizio finanziario avente ad oggetto: "COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2020", e sull'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2020.

Pontecagnano Faiano, li 17/07/2020

Il REVISORE dei CONTI

Dr. Nunzio Concilio



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

Dott. Nunzio Concilio
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Via Posidonia 54 Pontecagnano Faiano (SA)

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 81 del 03 agosto 2020

OGGETTO: Presa d'atto Verbale Delegazione Trattante- Preintesa per la ripartizione Fondo per le politiche di sviluppo del personale, anno 2020. Approvazione. Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **TRE** del mese di **agosto** alle ore **17,00** nella solita sala delle adunanze sita nel Municipio di Casaleto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. All'appello vengono constatati i presenti come di seguito:

N	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
1	AMATO CONCETTA	Sindaco	SI
2	GAETANI VINCENZA	Vice sindaco	NO
3	POLITO FRANCESCO	Assessore	SI
		Presenti	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Germana D'ALASCIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **Avv. AMATO Concetta**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza del collegio, invita i partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull'argomento, qualora versino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti alla deliberazione.

FPCC/14
 Am

CISCO/14

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 93 del 03.10.2019, con la quale, tra l'altro, è stata nominata la Delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 del C.C.N.L. del 21.05.2018, per tutte le fasi di confronto, informazione e contrattazione relative alla gestione delle relazioni sindacali a livello di Ente Locale, assegnando la Presidenza al Segretario Generale;
- la propria deliberazione n. 65 del 15.06.2020 con la quale, nel confermare le Delegazioni ammesse al Tavolo di Contrattazione Decentrata per la ripartizione del Fondo per le Politiche di Sviluppo del Personale per l'anno 2020, è stata fornita direttiva alla Delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione e destinazione del Fondo medesimo –anno 2020;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 14 del 14.07.2020 avente ad oggetto "Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2020";

VISTI:

- il verbale di Accordo (Preintesa) per la sottoscrizione del Contratto Decentrato finalizzato alla ripartizione e utilizzazione del Fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020 datato 15.07.2020, sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica, unitamente ai rappresentanti locali e territoriali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., con il quale, tra l'altro, si prende atto della quantificazione del salario accessorio - anno 2020-, concordando di finanziare –sostanzialmente- le medesime tipologie di istituti contrattuali previsti per l'anno precedente;
- il successivo Addendum –sottoscritto dalle parti- con il quale è stato previsto di finanziare anche l'istituto contrattuale di cui all'art. 70 quinquies, comma 2, "Indennità per specifiche responsabilità" del C.C.N.L. del 21.05.2020;

VISTE la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria –definitive- per la ripartizione del Fondo anno 2020, del Segretario Generale e del Responsabile dell'Area Finanziaria, redatta a seguito della Preintesa, contenenti anche l'integrazione di cui all'Addendum;

VISTO il parere reso con Verbale n. 12 del 17.07.2020 dal Revisore Unico dei Conti sulla Preintesa per la ripartizione del Fondo 2020, acquisito al prot. al n. 2500 del 21.07.2020 ed il successivo parere sull'Addendum reso con Verbale n. 17 del 29.07.2020;

RITENUTO di prendere atto del verbale di contrattazione del 15.07.2020 –Preintesa- e dell'Addendum successivo, nonché delle Relazioni Illustrativa e Tecnica –definitive-, dando atto:

- della corrispondenza alle indicazioni delle direttive impartite con D.G.C. n. 65/2020;
- della conformità dei contenuti contrattuali agli obiettivi ed ai programmi dell'Ente;
- della convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall'Ente;
- dell'utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili;
- della coerenza dei costi del contratto integrativo con le indicazioni di carattere finanziario contenute nelle direttive;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario Generale e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e qui intesi integralmente riportati ed approvati:


DI PRENDERE ATTO del verbale del 15.07.2020, concernente l'Accordo per la ripartizione e per l'utilizzazione del Fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020 del personale dipendente non dirigente del Comune di Casaleto Spartano - sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica, unitamente ai rappresentanti locali e territoriali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.-, con il quale, tra l'altro, si prende atto della quantificazione del salario accessorio anno 2020, concordando di finanziare – sostanzialmente- le medesime tipologie di istituti contrattuali previsti per l'anno precedente, e comunque quelli di cui alla Preintesa stessa, prendendo, altresì, atto dell'Addendum all'Accordo –successivamente sottoscritto dalle parti-;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, ai sensi del C.C.N.L. del 21.05.2018, alla sottoscrizione dell'Accordo per l'Utilizzazione del Fondo per le politiche di sviluppo anno 2020 e del successivo Addendum, nonché di dare mandato ai Responsabili di Area per gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto;

DI TRASMETTERE il presente atto al Segretario Generale- Presidente della delegazione trattante di parte pubblica-, ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti del quale sono stati acquisiti i prescritti pareri, al Nucleo di Valutazione, per quanto di propria competenza;

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

770612
CISCJP

The image shows two handwritten signatures. The one on the left is a large, stylized signature. The one on the right is a smaller signature with the initials 'CISCJP' written below it. Above the right signature, the number '770612' is handwritten.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Avv. Concetta AMATO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Germana D'ALASCIO

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Germana D'ALASCIO

.....
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.to Dr. Francesco LETTIERI

.....
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni al n.206, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 6.8.2020

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con nota prot.n. 206 del 6.8.2020

Casaletto Spartano 6.8.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Germana D'ALASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

() La presente deliberazione, diventerà esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art.134 c.3 D.Lgs.n.267.

(x) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Casaletto Spartano, 6.8.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Germana D'ALASCIO

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Casaletto Spartano, 6.8.2020



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Germana D'ALASCIO

Germana D'Alascio

Salerno, li 01 settembre 2020

Prot.n. 439/20

**Al Sig. Segretario Generale/Presidente delegazione trattante
del Comune di
CASALETTO SPARTANO**

p.c.

**Al Sig. Pugliese Antonio- dirigente sindacale UILFPL
c/o Comune di MORIGERATI**

OGGETTO: Delega sottoscrizione definitiva CCDI 2020.

Si comunica che la scrivente Organizzazione territoriale, in riferimento al CCDI anno 2020, al fine di una celere applicazione della ripartizione del fondo risorse decentrate a favore dei dipendenti tutti, delega il Signor Antonio Pugliese, dirigente sindacale UILFPL, alla sottoscrizione definitiva del CCDI anno 2020.

Distinti saluti.

La Segreteria Territoriale
Giuseppe Russo

*Firma autografa omessa ai sensi
dell' art. 3, del D. Lgs. N. 39/1993.*

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it" <protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it>
Data mercoledì 16 settembre 2020 - 10:40

CONSEGNA: trasmissione copia verbale di sottoscrizione definitiva accordo per utilizzazione del fondo di incentivazione anno 2020**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 16/09/2020 alle ore 10:40:34 (+0200) il messaggio
"trasmissione copia verbale di sottoscrizione definitiva accordo per utilizzazione del fondo di incentivazione anno 2020" proveniente da
"protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it"
ed indirizzato a "info@pec.fpcgilsalerno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200916104024.05002.134.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
postacert.eml (6491 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it" <protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it>
Data mercoledì 16 settembre 2020 - 10:42

CONSEGNA: trasmissione verbale di sottoscrizione definitiva dell'accordo per utilizzazione del fondo di incentivazione anno 2020**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 16/09/2020 alle ore 10:42:14 (+0200) il messaggio "trasmissione verbale di sottoscrizione definitiva dell'accordo per utilizzazione del fondo di incentivazione anno 2020" proveniente da "protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it" ed indirizzato a "segreteria@pec.fpcisalsalerno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20200916104149.05334.800.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "trasmissione verbale di sottoscrizione definitiva dell'accordo per utilizzazione del fondo di incentivazione anno 2020" sent by "protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it", on 16/09/2020 at 10:42:14 (+0200) and addressed to "segreteria@pec.fpcisalsalerno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20200916104149.05334.800.1.66@pec.aruba.it

Allegato (1)

postacert.eml (6491 KB)
dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it" <protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it>
Data mercoledì 16 settembre 2020 - 10:43

CONSEGNA: trasmissione verbale di sottoscrizione definitiva accordo per l'utilizzazione del fondo di incentivazione 2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/09/2020 alle ore 10:43:28 (+0200) il messaggio
"trasmissione verbale di sottoscrizione definitiva accordo per l'utilizzazione del fondo di incentivazione 2020" proveniente da
"protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it" :
ed indirizzato a "salerno@pec.ulfpl.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200916104318.22754.514.1.69@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
post-cert.eml (6491 KB)
smime.p7s (7 KB)